

Data 22/06/2011

Protocollo n. 17437/DB/2002
Classificazione 014.140.020

Ai Responsabili Area C

Ai Presidi Multizonali di Prevenzione e Profilassi Veterinaria

e p.c. ai Responsabili Area A
ai Responsabili Area B

delle ASL

OGGETTO: Prime indicazioni regionali relative al riconoscimento ed alla registrazione delle imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale.

A partire dal 4 marzo 2011 è diventato applicabile il Regolamento CE n.1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (di seguito solo Regolamento), recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, nonché il suo Regolamento di attuazione UE n. 142/2011 del 25 febbraio 2011. Contestualmente, il Regolamento CE/1774/2002 è abrogato.

Nell'attesa dell'emanazione di nuove linee guida applicative nazionali, la presente circolare contiene le prime indicazioni operative per consentire la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore dei sottoprodotti di origine animale, secondo quanto previsto dal sopra citato Regolamento.

In particolare:

- l'articolo 23 stabilisce l'obbligo per ogni operatore del settore di notificare all'autorità competente ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, al fine della sua registrazione;
- l'articolo 24 stabilisce per ogni operatore l'obbligo di riconoscimento, per gli stabilimenti che svolgono una o più attività elencate nel medesimo articolo.

Si rende pertanto necessario individuare le pertinenti procedure, i flussi informativi, le modalità di presentazione della notifica e delle istanze di riconoscimento.

1. RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

1.1 OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO

Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti e gli impianti che svolgono le attività di cui all'articolo 24 del Regolamento (Allegato Tabella A);

1.2 MODALITÀ OPERATIVE PER IL RICONOSCIMENTO E PER LA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI

Con lo scopo di rendere uniforme sul territorio regionale la gestione delle pratiche di riconoscimento degli stabilimenti, si forniscono i dettagli delle procedure relative a:

- istanza di riconoscimento degli stabilimenti di nuova attivazione;
- istanza di cambio di ragione sociale di uno stabilimento già riconosciuto;
- istanza di aggiornamento dell'atto di riconoscimento a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal provvedimento di riconoscimento;
- comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal provvedimento di riconoscimento;
- comunicazione di variazione di titolarità/legale rappresentanza dell'impresa che non comporti modifiche della ragione sociale;
- comunicazione da effettuare a seguito di sospensione temporanea o cessazione totale o parziale di attività.

1.2.1 Disposizioni comuni:

- a) tutte le istanze e le comunicazioni devono pervenire alla Direzione Sanità della Regione Piemonte, Settore Prevenzione Veterinaria, in unica copia originale, con lettera di accompagnamento firmata dal Direttore della S.C. del Servizio Veterinario territorialmente competente per lo stabilimento interessato;
- b) le istanze devono essere presentate in carta legale, ad esclusione delle comunicazioni, e tutti i documenti allegati devono essere in originale o in copia conforme;
- c) il verbale di sopralluogo del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico-sanitari, strutturali, gestionali e sulla completezza e correttezza della documentazione presentata, deve essere redatto secondo l'Allegato 4, ai fini del rilascio del riconoscimento condizionato o ai fini del rilascio del riconoscimento definitivo o per le istruttorie delle altre tipologie di istanza o di comunicazione;
- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere sottoscritte secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia e accompagnate da fotocopia di documento di identità del dichiarante;

- e) la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente e quella relativa ai requisiti tecnici dello stabilimento (compresa la "convalida" nei casi previsti), deve essere redatta secondo l'Allegato 5;
- f) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla cessazione parziale o totale di attività, seguita eventualmente da chiusura o dal trasferimento di titolarità (con o senza cambio di ragione sociale) dell'unità produttiva oggetto di riconoscimento, può essere redatta, anche in assenza di rogito notarile, utilizzando l'Allegato 9;
- g) le attività svolte nello stabilimento devono essere indicate attraverso la compilazione della scheda di rilevazione tipologia di attività, secondo l'Allegato 1;
- h) la relazione descrittiva sul piano di autocontrollo aziendale e sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, da allegare all'atto della presentazione delle istanze o delle comunicazioni da parte dell'operatore, dovrà risultare adeguata alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare (limitatamente alle attività di trasformazione, biogas, compostaggio, manipolazione e magazzinaggio, produzione alimenti per animali da compagnia).

1.2.2 Disposizioni specifiche:

STABILIMENTI DI NUOVA ATTIVAZIONE

L'inizio dell'attività di nuovi stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale è subordinato al possesso del provvedimento di riconoscimento condizionato o definitivo rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009. Tutti gli stabilimenti di nuova attivazione iniziano l'attività con un provvedimento di riconoscimento condizionato, che verrà trasformato in definitivo a seguito di un ulteriore sopralluogo con esito favorevole effettuato dall'ASL competente per territorio. La Direzione Sanità della Regione Piemonte, Settore Prevenzione Veterinaria si riserva la facoltà di procedere a sopralluoghi di supervisione sulla conformità dell'impianto, in accordo con il Servizio veterinario dell'ASL competente.

Procedura di riconoscimento degli stabilimenti

Ai fini del riconoscimento degli stabilimenti è prevista la seguente procedura:

- a) il responsabile dello stabilimento presenta al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, la domanda di riconoscimento (in duplice copia, di cui una in bollo), redatta secondo l'Allegato 2, corredata dalla documentazione elencata nella stessa;
- b) a seguito della presentazione dell'istanza di riconoscimento, il Servizio veterinario:
 - verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata;
 - effettua un sopralluogo ispettivo presso l'impianto e, solo in caso di esito favorevole;
 - trasmette alla Direzione Sanità della Regione Piemonte, Settore Prevenzione

Veterinaria, l'istanza in originale con gli allegati ed il parere favorevole, conforme all'Allegato 4 (barrando "condizionato"), sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti (trattenendone una copia).

Entro 3 mesi dal rilascio del numero di riconoscimento condizionato da parte del Settore regionale, il Servizio veterinario:

- effettua un ulteriore sopralluogo ispettivo per verificare l'impianto in attività, prescrivendo, qualora necessario, gli eventuali interventi correttivi ed i tempi di adeguamento (prima di rilasciare il parere favorevole per un impianto di trasformazione che opera secondo i metodi di trasformazione dal 1 al 7, l'ASL verifica che l'operatore abbia effettuato una convalida dell'impianto di trasformazione, secondo le procedure descritte nell'all. XVI, capo I, sezione 2 del Regolamento UE/142/2011);
- in seguito all'esito favorevole del sopralluogo, trasmette al Settore regionale il parere per il rilascio del riconoscimento definitivo, conforme all'Allegato 4 (barrando "definitivo");
- ricevuto dalla Regione il provvedimento di riconoscimento definitivo, provvede alla notifica all'interessato e trattiene in archivio la copia conforme all'originale (senza restituire alla Regione la copia notificata).

c) il Settore Prevenzione Veterinaria della Regione Piemonte:

- verifica la correttezza formale dell'istanza;
- attiva le procedure previste per il rilascio del riconoscimento condizionato e inserisce lo stabilimento nell'apposito elenco nazionale (S.INTE.S.I) in conformità all'art. 47, punto 1, secondo comma, del Regolamento, con l'attribuzione del numero (Approval number);
- provvede a trasmettere il numero di riconoscimento condizionato all'ASL e all'operatore del settore alimentare, il quale può così iniziare l'attività;
- effettua, se del caso, la supervisione di conformità in loco, in accordo con il Servizio veterinario;
- successivamente all'esito favorevole del secondo sopralluogo ispettivo effettuato dall'ASL, o a seguito della supervisione regionale, emana il provvedimento di riconoscimento definitivo e lo trasmette al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, in originale e copia conforme, con richiesta di notifica all'interessato.

Si precisa che, nel caso siano stati prescritti interventi di adeguamento, il riconoscimento condizionato può essere prorogato per un tempo concordato in sede di sopralluogo e comunque, la sua durata, non può superare, in totale, 180 giorni dalla data del suo rilascio. In caso contrario, la procedura di riconoscimento viene considerata decaduta ed una eventuale nuova richiesta dovrà riportare esplicito riferimento alla risoluzione delle carenze rilevate nei sopralluoghi svolti in precedenza.

CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE DI UNO STABILIMENTO GIÀ RICONOSCIUTO

Qualora vengano apportate variazioni alla ragione sociale di una ditta riconosciuta o qualora subentri una nuova ditta con diversa ragione sociale, è prevista la seguente procedura di aggiornamento:

- a) il responsabile dello stabilimento (o il nuovo titolare subentrante, nel caso di nuova Ditta) presenta, al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, la domanda di cambio di ragione sociale (in duplice copia di cui una in bollo), redatta secondo l'Allegato 3, corredata dalla documentazione elencata;
- b) il Servizio veterinario della ASL entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza:
 - verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione;
 - verifica che tale variazione non abbia comportato modifiche dei requisiti igienico sanitari e strutturali dello stabilimento e/o della tipologia di attività ed esprime il parere favorevole circa il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa (utilizzando l'Allegato 4, barrando "definitivo");
 - trasmette alla Direzione Sanità della Regione Piemonte, Settore Prevenzione Veterinaria, l'istanza in originale e gli allegati (in originale o copia conforme), trattenendone una copia;
- c) il Settore Prevenzione Veterinaria della Regione Piemonte:
 - verifica la correttezza formale dell'istanza;
 - provvede a rilasciare un nuovo atto di riconoscimento, dopo avere eventualmente effettuato gli accertamenti ritenuti necessari;
 - invia il nuovo provvedimento di riconoscimento al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, in originale e in copia conforme, con richiesta di notifica all'interessato e di ritiro del precedente atto di riconoscimento;
 - aggiorna l'elenco nazionale degli stabilimenti (S.INTE.S.I).
- d) il Servizio veterinario della ASL, ricevuto il provvedimento di riconoscimento, procede alla notifica all'interessato, trattiene in archivio una copia conforme del nuovo atto e l'originale del precedente decreto di riconoscimento ritirato alla Ditta (senza restituire alla Regione la copia notificata). Nelle more dell'emanazione del nuovo atto, la ditta subentrante può comunque operare utilizzando il riconoscimento di idoneità dello stabilimento intestato all'impresa precedente, salvo diversa indicazione motivata da parte del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio o del Settore Prevenzione Veterinaria della Regione Piemonte.

MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O DI ATTIVITÀ CHE COMPORTANO SOSTITUZIONI O AGGIUNTE ALLA TIPOLOGIA DI CATEGORIA E/O DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA PREVISTA DAL DECRETO DI RICONOSCIMENTO

Qualora in uno stabilimento già riconosciuto vengano sostituite o aggiunte tipologie di categoria e/o di attività, è necessario che il responsabile dello stabilimento richieda l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento, sia per revocare attività non più effettuate, sia per attivare nuove tipologie produttive previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009. A tal fine:

- a) il responsabile dello stabilimento presenta al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, l'istanza di sostituzione o di aggiunte di tipologia di categoria e/o di attività produttiva, (in duplice copia di cui una in bollo), redatta secondo l'Allegato 6, corredata dalla documentazione elencata;
- b) il Servizio veterinario della ASL entro 30 giorni:
 - verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata;
 - effettua un sopralluogo ispettivo presso l'impianto e, solo in caso di esito favorevole,
 - trasmette al Settore regionale l'istanza in originale con gli allegati (originali o copia conforme) ed il parere, conforme all'Allegato 4 (barrando "condizionato"), sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti (trattenendone una copia).

Entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato da parte del Settore regionale, il Servizio veterinario:

- effettua un ulteriore sopralluogo ispettivo per verificare l'impianto in attività, prescrivendo, qualora necessario, gli eventuali interventi correttivi ed i tempi di adeguamento;
 - in seguito all'esito favorevole del sopralluogo, trasmette al Settore regionale il parere al rilascio del riconoscimento definitivo, conforme all'Allegato 4 (barrando "definitivo");
- c) il Settore regionale Prevenzione Veterinaria:
 - verifica la correttezza formale dell'istanza;
 - effettua, se del caso, un sopralluogo di supervisione, in accordo con il Servizio veterinario dell'ASL;
 - emana il provvedimento di riconoscimento definitivo aggiornato e lo invia al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, in originale e copia conforme, con richiesta di notifica all'interessato e di ritiro del precedente atto di riconoscimento;
 - aggiorna l'elenco nazionale degli stabilimenti (S.INTE.S.I).

d) il Servizio veterinario della ASL, ricevuto il provvedimento di riconoscimento definitivo, procede alla notifica all'interessato, trattiene in archivio la copia conforme del nuovo atto e l'originale del precedente decreto di riconoscimento ritirato alla Ditta (senza restituire alla Regione la copia notificata). Il titolare dello stabilimento può iniziare la nuova attività produttiva, oggetto di estensione del riconoscimento, successivamente al sopralluogo dell'ASL, con esito favorevole scritto, senza attendere l'emanazione del provvedimento aggiornato.

Si precisa che, nel caso siano stati prescritti interventi di adeguamento, il riconoscimento condizionato può essere prorogato per un tempo concordato in sede di sopralluogo e comunque, la sua durata, non può superare, in totale, 180 giorni dalla data del suo rilascio. In caso contrario, la procedura viene considerata decaduta ed una eventuale nuova richiesta dovrà riportare esplicito riferimento alla risoluzione delle carenze rilevate nei sopralluoghi svolti in precedenza.

MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O DI ATTIVITÀ CHE NON COMPORTANO SOSTITUZIONI O AGGIUNTE ALLA TIPOLOGIA DI CATEGORIA E/O DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA PREVISTA DAL DECRETO DI RICONOSCIMENTO

Qualora in uno stabilimento già riconosciuto, vengano effettuate variazioni strutturali, di attività e/o impiantistiche significative, senza che si sostituiscano o si aggiungano tipologie di categoria e/o di attività previste dal decreto di riconoscimento in possesso, è sufficiente che il responsabile dello stabilimento comunichi le variazioni apportate.

A tal fine:

a) il responsabile dello stabilimento presenta, al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, una comunicazione (in carta semplice e in duplice copia) redatta secondo l'Allegato 7, corredata dalla documentazione elencata;

b) il Servizio veterinario della ASL entro 30 giorni:

- verifica la correttezza formale della comunicazione e la completezza della documentazione allegata;
- verifica, a seguito di sopralluogo, che l'impianto continui a soddisfare i requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dai Reg. CE/1069/2009 e UE/142/2011 ed esprime parere favorevole (utilizzando l'Allegato 4, barrando "definitivo");
- trasmette al Settore Prevenzione Veterinaria la comunicazione in originale con gli allegati (originali o copia conforme) ed il parere favorevole.

c) il Settore Regionale Prevenzione Veterinaria prende atto delle modifiche apportate.

Per variazioni significative, si intendono le modifiche strutturali che, pur lasciando inalterata la/le tipologia/e produttiva/e già riconosciuta/e, comportino un ampliamento, o una riduzione, o una variazione d'uso, dei locali produttivi dello stabilimento, rispetto alla planimetria allegata all'atto del riconoscimento, diversi dalla semplice redistribuzione degli spazi interni o dall'allocazione di strumentazioni o strutture rimovibili.

VARIAZIONE DELLA TITOLARITÀ/LEGALE RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA CHE NON COMPORTI MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

Qualora in uno stabilimento già riconosciuto, si verificano variazioni di titolarità/legale rappresentanza dell'impresa, che non comportino modifiche della ragione sociale, è sufficiente che il nuovo responsabile dello stabilimento comunichi tali variazioni.

A tal fine:

- a) il nuovo responsabile dello stabilimento presenta, al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, una comunicazione (in carta semplice e in duplice copia), redatta secondo l'Allegato 8, corredata dalla documentazione elencata;
- b) il Servizio veterinario della ASL entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione:
 - verifica la correttezza formale della comunicazione e la completezza della documentazione allegata;
 - verifica che tale variazione non abbia comportato cambiamenti ai requisiti igienico sanitari e strutturali dello stabilimento ed esprime parere favorevole, circa il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa (utilizzando l'Allegato 4, barrando "definitivo");
 - trasmette al Settore regionale la comunicazione in originale con gli allegati (originali o copia conforme), ed il parere favorevole (trattenendone una copia).
- c) il Settore Regionale Prevenzione Veterinaria prende atto delle modifiche apportate.

SOSPENSIONE TEMPORANEA O CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Sospensione temporanea

La normativa comunitaria attribuisce al Veterinario Ufficiale, in relazione ai problemi che si possono verificare negli stabilimenti sottoposti a controllo, la possibilità di disporre il rallentamento dell'attività produttiva fino alla sospensione temporanea della stessa. Si tratta di provvedimenti con una durata limitata nel tempo (poche giornate lavorative) che, di norma, mirano al ristabilirsi del pieno rispetto della normativa. Tali situazioni devono essere adeguatamente documentate presso il Servizio veterinario territorialmente competente, ma non richiedono necessariamente una segnalazione al Servizio Veterinario regionale. Qualora, invece, l'attività venga sospesa per un periodo di tempo superiore a 21 gg, il Servizio Veterinario della ASL segnala ufficialmente la circostanza al Settore regionale (indicando i motivi del provvedimento), utilizzando l'Allegato 10. Il Settore regionale adotta conseguentemente un provvedimento di sospensione dell'atto di riconoscimento, lo trasmette al Servizio Veterinario della ASL competente per la successiva notifica alla ditta e aggiorna l'elenco nazionale degli stabilimenti. La ripresa dell'attività è subordinata all'invio al Settore regionale, da parte del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, di un parere favorevole, conforme all'Allegato 4 (barrando "definitivo"), sulla rinnovata rispondenza

dell'impianto ai requisiti igienico sanitari e strutturali. Il Settore regionale trasmette l'atto di revoca della sospensione al Servizio Veterinario della ASL competente per la successiva notifica alla ditta e aggiorna l'elenco nazionale degli stabilimenti.

Cessazione definitiva

Qualora vengano evidenziati a carico di uno stabilimento riconosciuto, problemi tali da non consentire la prosecuzione dell'attività, o nel caso in cui il responsabile dello stabilimento comunichi la cessazione dell'attività (utilizzando l'Allegato 9), o qualora l'attività dello stabilimento risulti sospesa per un periodo di tempo superiore a sei mesi, si rende necessario adottare un provvedimento di revoca del riconoscimento.

A tal fine:

- a) il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio richiederà la revoca del riconoscimento al Settore regionale Prevenzione Veterinaria, indicandone le motivazioni (utilizzando l'Allegato 10);
- b) il Settore regionale adotta l'atto di revoca del riconoscimento, lo invia al Servizio veterinario per la successiva notifica e aggiorna l'elenco nazionale degli stabilimenti;
- c) il Servizio veterinario della ASL procede alla notifica all'interessato dell'atto di revoca e ritira l'originale del decreto di riconoscimento per l'archiviazione (senza restituire alla Regione la copia notificata).

MISURE TRANSITORIE

Stabilimenti già riconosciuti ai sensi del Reg. CE/1774/2002 (compresi gli "impianti di transito", ora denominati "impianti di magazzinaggio di sottoprodotti"): mantengono l'attuale riconoscimento, salvo che per talune tipologie di attività per le quali si renderà necessario aggiornare le informazioni presenti nel sistema SINTESI (registro nazionale informatizzato), non appena il formato (master list) per l'elenco comunitario degli stabilimenti e impianti, in corso di modifica, verrà reso definitivo.

Stabilimenti già riconosciuti ai sensi del Reg. CE/1774/2002, che sono ora soggetti alla sola registrazione: (vedere al successivo paragrafo specifico).

Stabilimenti che non erano soggetti a riconoscimento ai sensi del Reg. CE/1774/2002 e che dovranno essere riconosciuti ai sensi del Regolamento CE/1069/2009 (come ad esempio il trattamento con metodi alternativi, oppure l'uso come combustibili): sono tenuti a presentare istanza di riconoscimento come nuovo stabilimento (o come "modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di attività che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento"), entro il 31/7/2011. Fintanto che non venga loro rilasciato il riconoscimento, detti stabilimenti potranno continuare a operare secondo il regime autorizzativo precedente, ma gli eventuali prodotti ottenuti potranno essere commercializzati solo in ambito nazionale.

TARIFFE PER IL RICONOSCIMENTO

Ai fini del riconoscimento di uno stabilimento ai sensi del Regolamento CE/1069/2009, ove l'attività sia corrispondente, si applica l'importo previsto dall'Allegato 3 della D.G.R. n. 4-9933 del 3/11/2008.

2. REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI

2.1 OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

L'elemento di novità dei Regolamenti citati in premessa è costituito dalla procedura di notifica/registrazione. Tale sistema prevede che ogni operatore notifichi qualsiasi stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, salvo quelle che devono essere riconosciute (Allegato Tabella B: impianti registrati ai sensi dell'articolo 23).

2.2 MODALITÀ OPERATIVE PER LA REGISTRAZIONE E PER LA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI

Ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento, l'operatore presenta una notifica (Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva, ora SCIA, ai sensi dell'art.19, l.241/1990 e s.m.i.) presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente, dell'apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione.

Nelle more della messa a regime della modalità telematica di notifica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), la notifica, accompagnata dalla documentazione richiesta, deve essere inoltrata al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, preliminarmente all'inizio dell'attività (modello Allegato R).

Successivamente, copia della notifica dovrà essere trasmessa alla Regione Piemonte Settore Prevenzione Veterinaria, ai fini dell'inserimento nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema SINTESI) e del rilascio del numero di registrazione, in conformità all'art. 47 del Reg. CE/1069/2009.

L'operatore, al momento della presentazione della notifica, dichiara di rispettare i requisiti generali e specifici richiesti dal Regolamento CE/1069/2009 e dal Regolamento CE/142/2011. La verifica di detti requisiti potrà avvenire nell'ambito delle attività di controllo ufficiale dell'ASL. Nel caso di false dichiarazioni, l'ASL procede alla denuncia, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

La notifica (Allegato R) deve essere presentata in triplice copia, allegando tre copie della documentazione richiesta (planimetrie, relazione tecnica, ecc.):

- una copia della notifica e della documentazione allegata viene trattenuta dall'ASL,
- una copia della notifica e della documentazione allegata, riportanti data e protocollo di ricevimento dell'ASL, viene restituita all'operatore del settore sottoprodotti, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell'avvenuta notifica;
- una copia della notifica e della documentazione allegata viene trasmessa alla Regione Piemonte Settore Prevenzione Veterinaria.

L'operatore può iniziare l'attività successivamente alla presentazione della notifica, senza attendere il rilascio del numero di registrazione da parte della Regione.

Le imprese che intendono effettuare contestualmente nello stesso stabilimento sia attività soggette a riconoscimento, sia attività soggette a registrazione:

- presentano istanza di riconoscimento alla Regione Piemonte, per le attività che ne sono soggette, secondo le modalità indicate nel presente documento per il riconoscimento degli stabilimenti;
- notificano l'inizio delle attività soggette alla sola registrazione, secondo le modalità sopra indicate.

La Regione Piemonte, a seguito del ricevimento di copia della notifica e dell'inserimento dello stabilimento/attività nell'elenco nazionale degli stabilimenti registrati, trasmetterà all'ASL territorialmente competente una comunicazione riportante il numero di registrazione generato dal sistema SINTESI. Sarà cura della ASL comunicare all'operatore tale numero.

Nelle more dell'aggiornamento del sistema SINTESI, il Settore Prevenzione Veterinaria rilascerà un numero provvisorio generato a livello regionale.

In ogni caso, l'ASL è tenuta ad aggiornare il sistema informativo regionale Vetalimentipiemonte, con almeno le informazioni riguardanti l'impresa e la natura delle attività registrate.

MISURE TRANSITORIE

L'istituto della registrazione va raccordato con il quadro normativo vigente. Occorre quindi considerare:

- gli stabilimenti già riconosciuti ai sensi del Reg. CE/1774/2002, che sono ora soggetti alla sola registrazione (come ad esempio gli ex impianti tecnici di lavorazione lane o di prodotti farmaceutici o le concerie, eccetto i produttori di fertilizzanti organici per i quali permane l'obbligo di riconoscimento), ai fini dell'inserimento nell'elenco nazionale, manterranno lo stesso numero ufficiale di identificazione (salvo diverse future indicazioni ministeriali). La Regione, Settore Prevenzione Veterinaria, procederà alla revoca d'ufficio del provvedimento di riconoscimento entro il termine del 30 settembre 2011; l'ASL comunicherà agli operatori il provvedimento di revoca del riconoscimento;

- gli stabilimenti che non erano soggetti a registrazione ai sensi del Reg. CE/1774/2002 e che dovranno essere registrati ai sensi del Regolamento CE/1069/2009 (come ad esempio le imprese di trasporto, l'immissione sul mercato, il magazzinaggio di prodotti derivati non soggetti al riconoscimento di cui all'articolo 24 - es. grassi fusi utilizzati per usi tecnici, oppure operatori di cui all'art. 33), sono tenuti a presentare istanza di registrazione entro il 31/7/2011.

COMUNICAZIONE DEI VEICOLI O DEI CONTENITORI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI E PRODOTTI DERIVATI.

Ogni impresa riconosciuta o registrata (anche ai sensi di altre normative) che effettua il trasporto di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati, è tenuta a comunicare direttamente all'ASL territorialmente competente sullo stabilimento (utilizzando l'Allegato T), ogni proprio veicolo o contenitore (riutilizzabile), usato per il trasporto di tali prodotti, contestualmente alla prima registrazione o riconoscimento.

La comunicazione deve essere presentata in duplice copia, di cui:

- una copia viene trattenuta dall'ASL,
- una copia, riportante data e protocollo di ricevimento dell'ASL, viene trattenuta dall'operatore e deve essere conservata sull'automezzo, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell'avvenuta comunicazione.

Successivamente alla prima registrazione o riconoscimento, l'impresa è tenuta a comunicare l'acquisto o la cessazione di ogni automezzo o contenitore riutilizzabile

Gli automezzi o i contenitori per il trasporto di sottoprodotti, già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del Regolamento CE/1774/2002 ed ancora nei termini di scadenza alla data del 4/3/2011, mantengono la loro validità e non sono tenuti ad effettuare una nuova comunicazione. Sono tuttavia tenuti a comunicarne all'ASL l'eventuale cessazione (utilizzando l'Allegato T). I Servizi ASL possono mantenere il sistema di codifica, di numerazione e di registrazione attualmente in uso per l'autorizzazione degli automezzi e dei contenitori.

Qualora l'operatore esprima l'esigenza di poter trasportare, in tempi diversi, sullo stesso automezzo o nello stesso contenitore, materiali di categorie differenti, deve evidenziarlo all'atto della comunicazione o in un momento successivo. Il Servizio veterinario dell'ASL competente, valutata la specifica procedura di lavaggio e disinfezione, rilascia a tal fine uno specifico nulla-osta (utilizzando l'Allegato C).

TARIFFE PER LA REGISTRAZIONE

Ai fini della registrazione di uno stabilimento ai sensi del Regolamento CE/1069/2009 si applicano gli importi previsti per gli esercizi alimentari che operano all'ingrosso, indicati nell'Allegato 5 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.

Nel caso di esercizi senza stabilimento (es. imprese di trasporto sottoprodotti), si applicano gli importi corrispondenti alla metratura più bassa (<250 m²) relativa all'ingrosso.

Analogamente, per la comunicazione degli automezzi/contenitori, si applica la tariffa specifica indicata nel suddetto Allegato 5.

CONCLUSIONI

Si invitano i Servizi in indirizzo ad intraprendere le opportune azioni informative nei confronti delle imprese e delle categorie interessate, oltre che concertare le modalità per agevolare la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti ubicati sul territorio di competenza.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Prevenzione Veterinaria
Giuliana Moda
(firmato in originale)

UB/GB/PV